

## **Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**VISTA** la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 72, comma 11, della predetta legge n.448, che dispone che il direttore generale, fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali;

**CONSIDERATO** che l'articolo 72 demanda ad un atto di indirizzo e coordinamento la fissazione dei criteri per disciplinare le modalità di attuazione delle predette disposizioni, prevedendo che, fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, si applicano le linee guida già adottate in materia con decreto 31 luglio 1997 del Ministro della sanità ,emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 1997,n.175 (Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997);

**VISTO** il richiamato decreto del Ministro della Sanità del 31 luglio 1997 recante le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** il decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.204 del 2 settembre 1997, con il quale , in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 1997, n.175, è stata disciplinata l'attività libero professionale e l'incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;

**RITENUTO**, per assicurare organicità alla materia, che le disposizioni attuative del richiamato comma 11 dell'articolo 72 debbano essere coordinate con la normativa delle linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria di cui al richiamato decreto del 31 luglio 1997;

**RITENUTO**, pertanto, di stabilire i principi ed i criteri previsti dall'articolo 72, comma 11, della legge 448/98 apportando alla disciplina delle linee guida le modifiche ed integrazioni necessarie;

**VISTO** il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229,concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 502/92, come modificato dal richiamato decreto legislativo 229/1999, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;

**CONSIDERATO** che l'articolo 15-quinquies richiamato, nel confermare al comma 2, lettera a), il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali, fa salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 448/98;

**PRESO ATTO** che lo stesso articolo 15-quinquies rimette alla disciplina contrattuale nazionale la definizione del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa;

**RITENUTO** pertanto di prevedere al riguardo solo alcune disposizioni di principio in attesa della predetta normativa contrattuale;

**VISTO** l'articolo 15-undecies del decreto legislativo 502/1992 che estende la disciplina della dirigenza sanitaria al personale degli enti ed istituti classificati di cui all'articolo 4, comma 12, dello stesso decreto nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato; .

**SENTITE** le Organizzazioni Sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

**VISTA** l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano intervenuta nella seduta del  
,

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, nella seduta del

## **A D O T T A**

**il seguente**

### **Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale**

#### **ART. 1 (Oggetto del provvedimento)**

1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa i principi ed i criteri per le specifiche iniziative che i direttori generali, fino alla realizzazione di strutture e spazi distinti all'interno delle aziende, sono tenuti ad assumere per reperire fuori

- dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi **e ambulatori** professionali privati.
2. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa, altresì, i criteri per l'attivazione di misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa.
  3. Le regioni, ferme le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, disciplinano, **d'intesa con le OOSS della Dirigenza Medica e Veterinaria**, l'attività libero professionale intramuraria negli spazi sostitutivi fuori dall'azienda nel rispetto dei principi e dei criteri desumibili dal presente atto di indirizzo e coordinamento.
  4. Le regioni, in coerenza con i principi e criteri desumibili dal presente atto di indirizzo e coordinamento, **concordano con le OO SS**, altresì, specifiche disposizioni per assicurare il rispetto dei piani di attività istituzionale e libero professionale previsti dalla programmazione regionale, finalizzati anche alla riduzione delle liste di attesa .
  5. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di attuazione nonché, limitatamente al corretto equilibrio fra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale nazionale.

## **ART. 2** **(Attività libero-professionale)**

1. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale **di day hospital o di ricovero** sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

***Le attività libero professionali del Veterinario dipendente costituiscono uno specifico insieme di prestazioni che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica veterinaria e vanno a costituire parte integrante dell'attività istituzionale. Per la loro peculiarità possono essere rese anche al di fuori delle strutture veterinarie aziendali.***

2. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attività libero-professionale si intende, altresì, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale nonché in altra struttura sanitaria non accreditata.

3. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento si intende, infine, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, **ivi comprese le tariffe ambulatoriali**, richieste a pagamento da terzi all'azienda. **Si intende altresì, quella attività richiesta dall'Azienda stessa ai propri Dirigenti**, in particolare per quelle discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramoenia, nonché quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, **ovvero** programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.

4. L'attività libero-professionale di cui ai comma precedenti non può globalmente comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello **complessivamente assicurato** per i compiti istituzionali né un volume orario di attività superiore a quello **svolto** per i compiti istituzionali.

**5. Ai fini e per l'effetto del presente atto di indirizzo e coordinamento non sono ricomprese le attività di esclusiva natura professionale, rese anche a titolo non gratuito, non riconducibili a quelle previste dal comma 7 dell'art. 72/448 e appartenenti alle seguenti tipologie, per il cui svolgimento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, è sufficiente apposita comunicazione all'Azienda USL o Ospedaliera del Sanitario:**

- **partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;**
- **consulenza in qualità di perito di parte presso i tribunali;**
- **collaborazioni a riviste e periodisci scientifici e professionali;**
- **partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri (commissione medica di verifica di cui all'art. ...ed alle commissioni Invalidi civili...);**
- **partecipazioni a sperimentazioni e trials clinici;**
- **relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;**
- **partecipazioni ai comitati scientifici;**
- **partecipazioni ad organismi istituzionali della Categoria**

### **Art. 3 (Categorie professionali)**

Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, relative all'attività libero-professionale intramuraria si applicano a tutto il personale medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione **degli incentivi economici**, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

2. Le specifiche disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, relative all'attività libero-professionale extramuraria, si applicano al

personale appartenente ai profili di medico, odontoiatra e veterinario ed ai psicologi già equiparati.

#### **ART. 4** **(Soggetti ed enti destinatari)**

1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento si applicano al personale del S.S.N., dipendente dalle U.S.L. e dalle aziende ospedaliere, ed al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Salve le specificazioni e gli adattamenti previsti dalla delega di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, che presta servizio presso i policlinici, le aziende ospedaliere e altre strutture di ricovero e cura convenzionate con l'Università, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria, e gli enti pubblici, che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria e extramuraria della dirigenza del S.S.N., adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui all'articolo 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, e del presente atto di indirizzo e coordinamento.

#### **Art.5** **(Organizzazione dell'attività intramuraria)**

1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, **con il concorso** del Collegio di direzione, adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. L'atto aziendale, in particolare:

- a) individua, nell'ambito dell'azienda, proprie idonee strutture e **spazi qualitativamente adeguati** e distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ; **gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, ospedaliera e territoriale, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale non può essere inferiore al 5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore al 10% dei posti letto della struttura.**
- b) individua, fino alla realizzazione **di quanto previsto al punto a)**, fuori dell'azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, o, in carenza, di strutture parzialmente accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni;
- c) **individua in relazione a quanto previsto ai punti a) e b)**, il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero negli spazi sostitutivi individuati fuori dall'azienda;
- d) individua e quantifica il personale di supporto all'attività libero professionale;
- e) **recepisce** i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, **stabiliti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata, garantendo comunque una percentuale pari al 5%, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della L.P. intramoenia;**
- f) definisce le modalità per le prenotazioni e **per la tenuta delle relative** liste, nonché le modalità per l'utilizzazione dei posti letto, **degli ambulatori ospedalieri e territoriali**, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività; garantendo comunque all'attività istituzionale carattere prioritario rispetto a quella libero professionale.
- g) fissa , **sulla base delle indicazioni del CCNL** i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale.
- h) **Istituisce, per ciascuna area negoziale**, appositi organismi di verifica paritetici fra rappresentanti delle OO.SS. della dirigenza e rappresentanti dell'azienda.
- i) **Definisce le modalità di erogazione delle prestazioni libero professionali dei Veterinari presso i richiedenti.**

3. L'attività libero-professionale è prestata **nella disciplina** di appartenenza, in disciplina equipollente o affine, nel rispetto prioritario dell'area di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, è autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del Collegio di direzione e delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in **altra** disciplina, sempre che sia in possesso della specializzazione o di **comprovata attività** di cinque anni nella disciplina stessa.

5. Gli adempimenti **di cui al presente articolo**, sono adottati previa intesa con le OO.SS. del personale della dirigenza sanitaria.

## **ART. 6** **(Attività di ricovero)**

1. Nei presidi ospedalieri delle USL e delle aziende ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi **qualitativamente adeguati** e distinti. La idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle **accreditate** per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali; **si può prescindere dall'eventuale confort alberghiero aggiuntivo se d'intesa con l'équipe interessata.**

2. La disponibilità di posti letto per l'attività libero-professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'articolo 5, **comma 2, lett. a)**, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi **esclusivamente per l'attività di urgenza non differibile.**

3. Fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero, le aziende reperiscono, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature diagnostiche e riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria.

4. Compatibilmente con i limiti strutturali ed organizzativi della struttura convenzionata in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali attivare l'attività libero professionale, tutti i posti letto e spazi assistenziali esterni sono reperiti **di norma** in una unica struttura, **nella quale possono**, se necessario, essere attivati anche gli spazi per l'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale.

5. I posti letto, individuati per l'attività libero professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

## **ART. 7** **(Attività ambulatoriale)**

1. Nelle strutture delle USL e delle aziende ospedaliere le aziende reperiscono idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria. L'attività ambulatoriale esercitata in regime di attività

libero professionale può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, **solo previa accettazione del Dirigente interessato.**

2. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda in misura esauriente idonee strutture e spazi distinti per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate, **studi ed ambulatori professionali privati. In tali strutture restano in vigore i regimi autorizzativi esistenti a carico del medico specialista che esercita l'opzione per il rapporto esclusivo e che in attesa che siano realizzate le strutture idonee all'interno dell'azienda è autorizzato dal Direttore Generale a esercitare nel proprio studio professionale.**

3. Fino alla realizzazione nell'azienda di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali **autorizzano** il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi **ed ambulatori** professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. Gli studi professionali devono essere ubicati, di norma, **nel territorio della regione ove è ubicata l'azienda; eventuali autorizzazioni ad esercitare al di fuori della regione di appartenenza devono essere motivate da particolari esigenze del sanitario o dell'Azienda stessa.**

4. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali **di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo**, esterni all'azienda, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) l'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda, che ne definisce i volumi con riferimento all'articolo 2, comma 4, e le modalità di esecuzione;
- b) l'attività deve essere svolta **nelle sedi autorizzate di cui al comma 3;**
- c) **gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuale debbono essere concordati dal Dirigente al proprio Responsabile di Struttura Complessa e debbono svolgersi al di fuori dell'impegno di servizio;**
- d) la prenotazione delle prestazioni **può avvenire anche** tramite l'azienda;
- e) le tariffe sono definite dall'azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, **secondo il regolamento aziendale;**
- f) le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell'azienda e gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal **Dirigente**, il quale, detratte le quote di sua spettanza, li versa, entro i successivi quindici giorni, nelle casse dell'azienda;
- g) una quota della tariffa è acquisita dall'azienda, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. in relazione alle varie tipologie di attività ed ai costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda. La quota di spettanza dell'Amministrazione non può comunque essere **superiore al 5%** della tariffa.

5. La gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della 23-12-1994 n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.



## **ART. 8** **(Attività aziendale a pagamento)**

**1.** Le attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda e svolte sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, rientrano nei compiti istituzionali **dell'azienda e sono eseguibili dai Dirigenti che si dichiarino disponibili**. La suddetta attività deve essere svolta fuori dell'orario di lavoro e da luogo a specifico compenso stabilito, in relazione alle varie tipologie di prestazioni, dal Direttore generale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro. **Tale attività può essere** considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento per tale attività, **o come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate**.

**2.** L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero professionale, deve **favorire** la rotazione del personale che eroga le prestazioni .

**3.** Il direttore generale, con apposito atto aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale:

- a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione
- c) le modalità di attribuzione degli eventuali rimborsi spese. Il compenso non può in ogni caso essere **inferiore** al 50% della tariffa corrisposta all'azienda .

**4.** Rientra nell'attività di disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione.

## **ART.9** **(Altre attività professionali a pagamento)**

**1.** Le attività professionali, richieste a pagamento da **terzi** e svolte individualmente o in équipe , in strutture di **altra** azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, **o presso il richiedente**, sono

disciplinate da **regolamento aziendale** dell'azienda **adottato d'intesa con le OO.SS.**. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se autorizzate dall'azienda con le modalità stabilite dal **suddetto regolamento**.

**2.** Il direttore generale, con apposito atto aziendale d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per le attività di cui al comma 1 : il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso dovuto al dirigente ed all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di attribuzione dei compensi, la quota spettante all'azienda, **pari al 5%**, della tariffa corrisposta. .

**3.** Le attività di cui al comma 1 sono rese esclusivamente nella disciplina di appartenenza **o nella specializzazione posseduta**, e se svolte in strutture private, sono consentite solo se a carattere occasionale.

**4** Gli onorari sono riscossi dalla **Azienda e versati mensilmente al** dirigente **che** ha svolto l'attività, **per la** quota di propria spettanza.

#### **ART. 10** **(Riduzione liste di attesa)**

- 1. E' consentito al Direttore Generale, al fine di ridurre le liste di attesa, il ricorso all'utilizzo della Libera Professione intramoenia, sia individuale che di équipe, previo accordo con le OO. SS. Della Dirigenza.**
- 2. L'autorizzazione di cui all'art.5, comma 4, non può essere rifiutata qualora l'attività libero-professionale in altra struttura aziendale o, nell'ambito dell'azienda, in altra disciplina consenta la riduzione delle liste di attesa.**
- 3. Al fine di ridurre le liste di attesa, oltre che la partecipazione ai proventi ai sensi dell'articolo 10, i contratti aziendali prevedono specifici incentivi di carattere economico per il personale di supporto.**

#### **ART. 11** **(Attività professionali a pagamento dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione)**

**Alle attività professionali intramurarie dei medici e veterinari del dipartimento di prevenzione e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per le peculiari caratteristiche della professionalità medica e veterinaria e della tipologia dei destinatari, si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel presente atto di indirizzo con le seguenti precisazioni:**

- 1- le prestazioni dell'attività libero professionale individuale sono **erogate** presso le strutture attivate dalle aziende o presso i richiedenti, nonché presso gli studi ed ambulatori professionali**

privati nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda in misura esauriente idonee strutture e spazi distinti per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale . Le eventuali incompatibilità a tale esercizio libero professionale sono accertate per ciascun dirigente dal direttore generale dell'azienda, previo parere degli appositi organismi di verifica paritetici istituiti fra rappresentanti delle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e rappresentanti dell'azienda.

2. Le attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda e svolte sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, rientrano nei compiti istituzionali **dell'azienda e sono eseguibili dai Dirigenti che si dichiarino disponibili. La suddetta** attività deve essere svolta fuori dell'orario di lavoro e da luogo a specifico compenso stabilito, in relazione alle varie tipologie di prestazioni, dal Direttore generale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro. **Tale attività può essere** considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento per tale attività, **o come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate.** L'attività resa per conto dell'azienda all'interno ed all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero professionale, deve **favorire** la rotazione del personale che eroga le prestazioni .

3. Il direttore generale, con apposito atto aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale:
- d) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
  - e) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione
  - f) le modalità di attribuzione dei compensi e degli eventuali rimborsi spese. Il compenso non può in ogni caso essere **inferiore** al 50% della tariffa corrisposta all'azienda .

**4. Le ASL possono stipulare convenzioni o contratti per l'erogazione di prestazioni mediche e veterinarie rese in attività libero professionale intramuraria con altre aziende o istituzioni sanitarie pubbliche, enti, società o singoli privati richiedenti.**

**5. Il presente articolo abroga le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 1 del D.M. 31-07-1997 (G.U. 2.9.1997).**

## **ART. 12** **(Attività di supporto)**

1. L'atto aziendale di cui all'articolo. 4 deve disciplinare i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore, nell'ordine:
- a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero-professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio;
  - b) del personale della dirigenza **medica e veterinaria** che ha optato **per il rapporto esclusivo** e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale;
  - c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.
2. Il personale infermieristico tecnico e della riabilitazione, che partecipa, fuori dell'orario di lavoro, all'attività di supporto dell'attività libero-professionale, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a specifici compensi da determinare con specifico atto aziendale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione, fuori dell'orario di lavoro, ad attività di supporto dell'attività libero-professionale è volontaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**IL MINISTRO**